

CIRCOLARE N. 11
12 FEBBRAIO 2012

Imposte su estratti conto, attività finanziarie, capitali scudati e immobili e attività finanziarie all'estero

© Copyright 2012 Acerbi & Associati®

Il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, cd. "decreto Monti", ha introdotto, oltre a quelle che interessano automobili di lusso, barche e aeromobili, un altro insieme di imposte che si possono definire "*patrimoniali*", poiché intendono colpire la ricchezza variamente investita in *stock* di capitale, le disponibilità in relazione alle quali si è fruito delle disposizioni c.d. di scudo fiscale, gli immobili e altre attività finanziarie posseduti all'estero. A ciò si aggiunge un inasprimento dell'imposta di bollo dovuta sugli estratti conto inviati dalle banche alla clientela.

Di seguito vengono riepilogate e brevemente commentate le disposizioni citate.

Si raccomanda ai Clienti interessati di prestare particolare attenzione alle disposizioni in materia di imposta sugli immobili e attività finanziarie detenuti all'estero nonché in materia di imposta sulle attività finanziarie oggetto di scudo fiscale.

A tale ultimo riguardo, per chiarimenti ed indicazioni specifiche, si suggerisce di contattare la banca o l'intermediario che si è occupato delle procedure connesse allo "scudo fiscale".

1. Imposta di bollo sugli estratti conto

A decorrere dal 1 gennaio 2012 è dovuta un'imposta di bollo sull'invio degli estratti conto, fissata in misura annua come segue:

- € 34,20 per le persone fisiche;
- € 100,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi ad es. società di capitali e di persone.

Se l'estratto conto è inviato più volte nel corso di un anno – ad esempio con frequenza trimestrale, mensile ecc. – l'imposta è proporzionata al minor periodo rendicontato rispetto all'anno.

Nel caso delle persone fisiche l'imposta non è dovuta se la giacenza media annua del conto è complessivamente non superiore a € 5.000,00.

2. Imposta di bollo sulle attività finanziarie

A decorrere dal 1 gennaio 2012 viene istituita un'imposta di bollo proporzionale che colpisce le attività finanziarie detenute in Italia – in pratica i depositi titoli - con le seguenti aliquote:

- 0,1% per il 2012;
- 0,15% dal 2013.

È prevista una misura minima di € 34,20 e, solo per il 2012, una misura massima di € 1.200,00.

La base imponibile è individuata sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso. Non sono soggetti a imposta i fondi pensione, i fondi sanitari e i buoni postali fruttiferi con valore complessivo di rimborso non superiore a € 5.000,00.

3. Imposta sugli immobili detenuti all'estero

A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sugli immobili di qualsiasi specie – abitativi, commerciali, industriali - **detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti** nel territorio dello stato, a prescindere dalla loro cittadinanza. Soggetti passivi sono il proprietario, l'usufruttuario ovvero il titolare di altri diritti reali. L'imposta è dovuta secondo **l'aliquota dello 0,76%** - allineata dunque alla misura ordinaria dell'Imu – in proporzione alla quota e al periodo di possesso nell'anno. Per il calcolo di tale periodo vale questa regola: se nel mese il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, il mese deve essere conteggiato interamente.

La base imponibile è data dal valore degli immobili, individuato nel costo risultante dall'atto di acquisto o da altro contratto e, in mancanza, dal valore di mercato che si può rilevare nel luogo in cui è situato l'immobile.

Quest'imposta deve essere autoliquidata dal contribuente e, conseguentemente, sarà dovuta già con la prossima dichiarazione dei redditi, quindi entro la scadenza di pagamento dell'Irpef del prossimo 16 giugno 2012.

Se nel Paese estero in cui è situato l'immobile questo fosse già colpito da un'imposta patrimoniale, per evitare un fenomeno di doppia imposizione quella pagata all'estero è scomputabile come credito d'imposta da quella italiana, comunque nel limite del suo ammontare.

Restano naturalmente ferme le disposizioni di cui all'art. 67 comma 1 lett. f) del D.P.R. n. 917/1986, nel senso che se l'immobile estero produce reddito in quanto affittato tale reddito dovrà essere dichiarato e concorrerà alla formazione del reddito complessivo da assoggettare ad Irpef e relative addizionali.

4. Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero

Sempre **a decorrere dal 2011**, è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da parte di **persone fisiche residenti** nel territorio dello stato.

La base imponibile è data dal valore di mercato delle attività finanziarie, come determinato nel luogo di detenzione, anche sulla scorta della documentazione rilasciata dall'intermediario.

In mancanza rilevano il valore nominale o quello di rimborso. Quindi, se fosse acceso un deposito titoli presso una banca francese, e questa rilasciasse un prospetto dal quale si desume il valore corrente delle attività finanziarie, la base imponibile sarà rappresentata dal valore desumibile da tale documentazione.

L'imposta è dovuta secondo le seguenti aliquote:

- 0,1% per il 2011 e 2012;
- 0,15% dal 2013.

Anche quest'imposta dovrà essere autoliquidata dal contribuente. Dunque **sarà dovuta già con la prossima dichiarazione dei redditi** e vale la regola per cui se, nel Paese estero in cui le attività sono detenute, fosse già stata corrisposta un'imposta patrimoniale, quella pagata all'estero è scomputabile come credito d'imposta da quella italiana, comunque nel limite del suo ammontare.


Dovrebbero rientrare tra le attività finanziarie soggette all'imposta patrimoniale anche quelle oggetto di regolarizzazione, cioè emerse ma non rimpatriate, mediante scudo fiscale.

Anche per le attività finanziarie detenute all'estero restano naturalmente ferme le disposizioni di natura reddituale del D.P.R. n. 917/1986, nel senso che se le attività finanziarie estere producono redditi i medesimi dovranno essere dichiarati e concorreranno alla formazione del reddito complessivo da assoggettare ad Irpef e relative addizionali.

5. Imposta sulle attività finanziarie oggetto di scudo fiscale

La previsione che, a oggi, suscita i dubbi più accentuati, riguarda l'introduzione di un'**imposta di bollo sulle attività finanziarie oggetto di emersione con uno dei provvedimenti di scudo fiscale** emanati nel 2001 e, successivamente, nel 2009.

Si ricorda, in sintesi, che la procedura di emersione poteva avvenire con due diverse modalità:



Il "decreto Monti", quando individua le attività finanziarie relativamente alle quali è dovuta l'imposta di bollo, non fa distinzione tra quelle rimpatriate o semplicemente regolarizzate, ma vi sono alcune indicazioni che fanno pensare che essa interessi solamente le prime.

L'aliquota dell'imposta è fissata nelle seguenti misure:

- 10 per mille per il 2012;
- 13,5 per mille per il 2013;
- 4 per mille a regime.

La base imponibile è rappresentata dal valore delle attività ancora riservate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si deve effettuare il versamento. Quindi, per l'imposta dovuta per il 2013, si prenderà come base il valore delle attività al 31 dicembre 2012.

Sono previste modalità particolari di applicazione dell'imposta per il 2012: il valore di riferimento è quello al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto Monti. Se, rispetto al valore scudato in origine, le attività finanziarie sono state prelevate in tutto o in parte, è dovuta su tale valore un'imposta *una tantum* con l'aliquota del 10 per mille.

Dal 2013 in poi l'imposta di bollo speciale riguarderà solo le attività ancora segregate al 31 dicembre dell'anno precedente, mentre in caso di "fuoriuscita" dalla segregazione (casistica che riguarda sia le attività che già non erano segregate al 6 dicembre 2011, sia le altre attività dismesse o prelevate), nulla è più dovuto.

L'imposta sulle attività scudate non è versata direttamente dal contribuente, ma dagli intermediari, generalmente banche, presso cui sono state compiute le operazioni di emersione. L'importo dovuto è prelevato dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione e, qualora non sia disponibile provvista liquida, egli sarà tenuto a fornirla direttamente all'intermediario affinché possa provvedere al versamento dell'imposta dovuta.